Comune di FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA n° 37 del 11.07.2017

Oggetto: **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DEI CANI NONCHÉ ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA.**

IL SINDACO

Premesso

- che è ravvisata la frequente e diffusa presenza di escrementi canini sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle pubbliche vie e piazze all'interno del centro abitato;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro della Città ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che conseguentemente sussistono seri motivi di urgenza per intervenire con ordinanza,nella qualità di Autorità sanitaria Locale, a causa dello stato di degrado in tutto il territorio comunale, per il proliferare incontrollato delle deiezioni canine non rimosse;
- che pertanto occorre richiamare tutti i cittadini proprietari di cani al proprio dovere al fine di prevenire le situazioni di degrado igienico sanitario sopra indicate.

Tanto Premesso

Considerato che ai sensi della vigente normativa generale i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

Dato Atto che i proprietari di cani debbano farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifiche ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'amministrazione locale;

Visti gli artt. 7 bis, comma 1 bis, e 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

Che i proprietari, detentori o comunque custodi di cani adottino tutte le misure adeguate per evitarne la fuga ed il loro libero e incontrollato vagare nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico, al fine di prevenirne l'incontrollato spargimento di deiezioni al suolo;

Che i soggetti proprietari di animali **siano sempre forniti** di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

nei casi di accompagnamento di animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili), rimuovendo le deiezioni nell'assoluta immediatezza;

Che chi alimentata cani vaganti ed altri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico, deve provvedere a rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

Che i trasgressori della presente ordinanza siano assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista la quale prevede il pagamento di una somma di denaro da **euro 25,00 a 500,00**

Che i trasgressori alla presente ordinanza siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, da chiunque abbia legalmente il dovere di farlo;

DISPONE

Che sia dato avviso della presente ordinanza mediante pubbliche affissioni e pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;

Che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;

Che il controllo per il rispetto della presente ordinanza sia demandato al Comando di Polizia Locale,agli Ausiliari del Traffico ed agli Accertatori Tributari,nonchè alle altre Forze dell'Ordine;

AVVISA

Che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 11/07/2017

IL SINDACO
Giovanni Costanzo

COMUNE DI FALERNA
Provincia di Catanzaro